

ELENCO ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONI** che potranno essere richieste dalla Struttura di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) ai fini dell'eventuale **SUBAPPALTO**, la documentazione richiesta dall'art. 26, comma 3, della L.p. 2/2016;
- d) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel disciplinare di gara;
- e) **le COPERTURE ASSICURATIVE** come meglio definite nel Capitolato amministrativo;
- f) **la GARANZIA DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente, entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto

dal comma 1 dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.. La garanzia dovrà essere conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 e dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto.

Si richiede inoltre la trasmissione di un'apposita appendice contenente le seguenti clausole:

a) Il Foro competente in caso di controversia fra il garante e l'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;

b) Condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad esempio deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 euro)

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia **D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**